



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

N. 45 del 09/04/2008

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'anno il giorno nove del mese di aprile alle ore 15,30 si è riunita la Commissione Straordinaria così composta:

	PRESENTI	ASSENTI
<i>Prefetto DE MEO Mario</i>	SI	
<i>Dott.ssa RODA' Stefania</i>	SI	
<i>Dott. AURICCHIO Nicola</i>	SI	

Presenti: n° 3 - Assenti: n° ==

Assume la presidenza il *Prefetto MARIO DE MEO*

Assiste il Segretario Generale *dr.ssa Rita RICCIO*

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Capo II del D.Lgs. n. 507, in data 15 novembre 1993, concernente la revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 40 del sopracitato D.Lgs. n. 507/1993, con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 63 del 14.06.2007, esecutiva, veniva approvato il "regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", in conformità alla disciplina generale dettata dal medesimo D.Lgs. n. 507/1993;

Dato altresì atto che:

- con l'art. 51, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, venivano abolite con effetto dal 1° gennaio 1999;

- con l'art. 31, commi 14 e 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le tasse di cui sopra sono state nuovamente reintrodotte nell'ordinamento tributario, con facoltà del comune di escludere l'applicazione delle tasse di cui trattasi su tutto il territorio comunale, istituendo, in sostituzione, il "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Ritenuto opportuno mantenere in vigore, in questo comune, le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche così come disciplinate dal Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Visto che, con i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, è stata riformata la disciplina delle sanzioni amministrative per tutte le violazioni concernenti l'applicazione della tassa di cui trattasi;

Visto l'art. 63, commi 2, lettera f), e 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 come sostituito dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ridisciplina le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da aziende d'erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi;

Viste le numerose modifiche fino ad oggi apportate alle norme fondamentali che disciplinano la tassa sopraindicata;

Visto, in particolare, l'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Ritenuto di dover apportare al "regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" le necessarie variazioni;

Visto che, gli uffici comunali, in relazione alle direttive date da questa Amministrazione, in applicazione anche della nuova normativa sanzionatoria, hanno predisposto gli atti necessari per l'adozione del provvedimento in argomento;

Visto che, con le modifiche proposte, viene profondamente modificato il regolamento ora in vigore, per cui, anche per una più chiara riformulazione e consultazione, si rende necessario dare corso alla sua riarticolazione;

Dato atto, ai fini del disposto dell'art. 43 del D.Lgs. n. 507/1993, che la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2006 risulta, dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica, di n. 10323 abitanti, per cui il comune appartiene alla classe 43 IV;

Visto l'art. 40 dello stesso D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 che disciplina, fra l'altro, l'adozione del regolamento;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Visto l'art. 7 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

Ritenuto lo schema di regolamento proposto per l'approvazione rispondente pienamente alle esigenze di questo comune;

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 recante: "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

– 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, recante: "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (G.U. 27 aprile 2001, n. 97);

– 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, recante: "Guida alla redazione dei testi normativi (G.U. 3 maggio 2001, n. 101, S.O. n. 105);

che hanno trovato applicazione per la formulazione del presente regolamento;

Visto lo statuto comunale;

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

- 1)** Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente "regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" come meglio richiamato in narrativa, quali risultano dal nuovo testo riformulato che si compone di n. 43 articoli e che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2)** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento ora in vigore, nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.
- 3)** Dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

LETTA la proposta di deliberazione, istruita dal responsabile del settore finanziario, così come integralmente innanzi riportata;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARE le modifiche ed integrazioni al vigente “regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche”, come meglio richiamate in premessa, quali risultano dal nuovo testo riformulato, che si compone di n. 43 articoli, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CON SUCCESSIVA ed unanime votazione, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del citato D. Lgs. n° 267/2000.



COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO

per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche

SOMMARIO

Art	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		
1	Oggetto del regolamento	30	Riduzione della tassa
2	Oggetto della tassa	31	Esenzione dalla tassa

3	Occupazione di spazi ed aree pubbliche	32	Non applicazione della tassa
4	Soggetti attivi e passivi		
	CAPO II -NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI		CAPO IV - ACCERTAMENTO E SANZIONI
5	Autorizzazioni e concessione di occupazioni	33	Accertamento riscossioni e rimborsi
6	Occupazioni d'urgenza	34	Sanzioni
7	Domanda di occupazione	35	Sanzioni della rimozione delle strutture
8	Pronuncia sulla domanda	36	Termini per il pagamento
9	Contenuto e rilascio dell'atto concessorio o autorizzativo		CAPO V – NORME FINALI
10	Mestieri girovaghi e mestieri artistici	37	Rinvio ad altre disposizioni
11	Esecuzioni di lavori ed opere	38	Variazioni del regolamento
12	Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico	39	Tutela dei dati personali
13	Autorizzazioni ai lavori	40	Norme abrogate
14	Occupazioni con ponti steccati, pali etc. Affissioni	41	Casi non previsti dal presente regolamento
15	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	42	Rinvio dinamico
16	Obblighi del concessionario	43	Entrata in vigore
17	Decadenza		
18	Revoca		
19	Rinnovo		
20	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive		
21	Ripristino dello stato dei luoghi		
	CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA		
22	Funzionario responsabile		
23	Gestione del servizio		
24	Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche		
25	Denuncia e versamento della tassa		
26	Passi carrabili		
27	Riduzione della tassa in rapporto alla durata		
28	Riscossione mediante convenzione		
29			

CAPO I - NORME GENERALI

-art. 1-

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, commi 1 e 2 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

-art. 2-

Oggetto della tassa

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, così come modificato dal Decreto legislativo 28.12.1993, n. 566 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni o concessioni relative alle occupazioni medesime.

2. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche il Comune di Casaluce appartiene alla classe quarta

-art. 3-

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Con il termine "suolo pubblico" si intendono il suolo, soprassuolo e sottosuolo del demanio comunale, del patrimonio indisponibile del Comune, delle aree mercatali. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di spazi e aree del suolo pubblico è consentita a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Allo stesso regime delle occupazioni di suolo pubblico sono assoggettate le occupazioni di tratti di strade non comunali ma ricomprese all'interno del centro abitato come individuato a norma del Codice della Strada. Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile non sono soggette al regime dell'occupazione di suolo pubblico.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

-art.4-

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- art. 5 -

Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato. L'autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al seguente articolo 25 a seguito di comunicazione scritta alla Polizia Municipale da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso. (art.20 D. Lgs. N. 285/1992).

2. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo art.10, per le sole luminarie natalizie è richiesta la comunicazione al settore Tecnico da darsi almeno 15 giorni prima della installazione.

3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art.25. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art.25.

- **art.6** -

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Settore Tecnico e alla Polizia Municipale che provvede ad accertare le condizioni di urgenza. In caso negativo sono applicate le sanzioni di cui l'art. 28 del presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 del Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

- **art.7** -

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune, da presentare nei modi e termini di legge al Responsabile del Settore Tecnico, ed ottenere regolare atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere, a pena di nullità:

- a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b. l'ubicazione esatta della porzione di area pubblica che si chiede di occupare e relativa superficie;
- c. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
- d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente, comunque, è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, chiesti dal responsabile del procedimento in fase istruttoria.

4. Le domande relative ad autorizzazioni che prefiggono una data di inizio devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'evento.

- **art. 8** -

Pronuncia sulla domanda

1 - Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Uffici comunali di cui all'articolo precedente.

2 - Salvo quanto disposto da leggi specifiche, in ordine alla domanda diretta ad ottenere la concessione od autorizzazione di occupazione, il Responsabile del Settore Tecnico provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

3 - In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7.8.1990, n. 241.

4 -In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

5 - Il rilascio del provvedimento autorizzatorio o di concessione o di diniego è di competenza del Settore Tecnico, previa acquisizione dei pareri da parte della Polizia Municipale per quanto di competenza, ove richiesti.

-**art. 9** -

Contenuto e rilascio dell'atto concessorio od autorizzativo

1. Il responsabile del settore tecnico, accertate le condizioni favorevoli, provvede a rilasciare l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni dieci;
- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

6. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla situazione dei veicoli e dei pedoni.

8. L'autorizzazione viene rilasciata anche ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.

9. Al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Amministrazione comunale valuterà, in rapporto alla natura dell'occupazione, la possibilità di richiedere la prestazione di una cauzione a garanzia del mantenimento del bene pubblico.

10. Le autorizzazioni temporanee di occupazione di suolo pubblico che sono preliminari a licenze da rilasciarsi ai sensi del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n°773, di cui all'art. 3 punto 2, all'art. 6 punto 6 ed all'art. 8 punti 2 e 3 del presente regolamento, si intendono formalmente rilasciate in uno alla licenza di esercizio dell'attività per la quale è richiesta. Il pagamento della tassa, ove dovuto, che di norma viene determinato dall'ufficio tributi, concretizza l'atto autorizzativo per l'occupazione del suolo pubblico.

- art. 10 -

Mestieri girovagli e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

3. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

- art. 11 -

Esecuzioni di lavori e di opere

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

- art. 12 -

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la prescritta concessione od autorizzazione.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc.

- art. 13 –

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione o della concessione ai lavori.

- art. 14 –

Occupazione con ponti, steccati, pali, etc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per le piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 25 lettera c) del presente regolamento.

- art. 15 –

Affissioni

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione di pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

- art. 16 –

Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni statali e regionali disciplinanti la materia .
2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
3. Le concessioni od autorizzazioni ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene e il rispetto del verde e delle altre disposizioni legislative vigenti al momento in materia.

- art. 17 –

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni od autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In caso contrario l'amministrazione comunale si rivale sull'eventuale cauzione versata.

- art. 18 –

Decadenza

Sono cause di decadenza della concessione:

1. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni reviste nell'atto rilasciato;
2. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
3. l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
4. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
5. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per le occupazioni permanenti.

- art.19 –

Revoca

1. La concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo l'eventuale rimborso della tassa ove previsto per legge.

- art. 20 –

Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione od autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rinnovabili dietro richiesta dell'interessato da presentarsi almeno un mese prima dalla loro scadenza.
3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno cinque giorni prima

della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione nei termini previsti dall'art. 50 D. Lgs. N° 507/1993 comporta l'automatica decadenza dal rinnovo dell'autorizzazione ove già rilasciata.

- art. 21 -

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il responsabile del settore tecnico, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia. Le occupazioni abusive sulla sede stradale sono soggette alla disciplina dell'art.20 del codice della strada.

- art. 22 -

ripristino dello stato dei luoghi

Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'amministrazione comunale a spese dell'inadempiente.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- art. 23 -

Funzionario responsabile

1- Il Comune designa un funzionario responsabile per le occupazioni permanenti e temporanee al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

-art. 24-

Gestione del servizio

2. il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito, come previsto dal combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) in forma diretta;

b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

1. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.

2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'onori.

- art. 25 -

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge.

2. La tassa è aggiornata annualmente in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua.

4. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere e alle fasce orarie di riferimento.

5. La tassa è determinata sull'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

6. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, non connesse ad un previo atto dell'Amministrazione.

- art. 26 -

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 6 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del

contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 507/1993, si applica la disciplina di cui all'art. 63, commi 2, lettera f), e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

- art. 27 -

Passi carrabili

Sono esenti dalla tassa i passi carrabili siti sul territorio comunale in deroga a quanto previsto dal D.L. n. 549 del 28 dicembre 1995 art. 3 comma 63.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- art. 28 -

Riduzione della tassa in rapporto alla durata

1. Ai fini del disposto dell'art.45 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n°507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

Durata occupazione Misure di riferimento

- a) Occupazioni di durata superiore a 14 giorni: riduzione del 30%
- b) Occupazioni di durata superiore a 30 giorni e ricorrenti: riduzione del 50%

- art. 29-

Riduzione mediante riscossione con convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di aree mercatali o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso, oltre alle riduzioni previste per legge, è prevista un'ulteriore riduzione del 50%

2. La convenzione ha il solo scopo di disciplinare la periodicità dei pagamenti della tassa, che dovranno effettuarsi anticipatamente in ragione trimestrale.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto l'autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative

- art. 30 -

Riduzione della tassa

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, viene stabilita la riduzione della tariffa ordinaria della tassa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia nella misura del 10%.
2. In qualsiasi altro caso precedentemente non considerato in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzione od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.
3. Le riduzioni di cui all'art. 22 relative alla durata oraria dell'occupazione sono cumulabili con le riduzioni connesse alla durata complessiva dell'occupazione medesima; le riduzioni di carattere soggettivo si cumulano a quelle di carattere oggettivo.
4. E' accordata una riduzione in misura pari al 80% del tributo, dovuto in relazione alla occupazione di aree pubbliche, alle associazioni promotrici di iniziative culturali, sportive e del tempo libero che per il particolare rilievo sociale, culturale o di valorizzazione della città o di parti di essa abbiano conseguito, con apposita deliberazione, il patrocinio dell'Amministrazione comunale con specifica applicazione del beneficio previsto dal presente comma.

- art.31 -

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, e loro Consorzi per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, sociali ed assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b. commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti entro la giornata di intervento;
 - e. occupazioni con fiori, piante ornamentali, od altri elementi di arredo urbano, collocati all'esterno di esercizi commerciali e pubblici esercizi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purchè non vengano predisposte per delimitare spazi di servizio;
 - f. occupazioni per manutenzione del verde (es. : potatura alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, entro la giornata di intervento;
 - g. occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i mq. 10.

- art.32 -

Non applicazione della tassa

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO IV - ACCERTAMENTO E SANZIONI

art. 33-

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI E RIMBORSI

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, provvede al controllo delle denunce presentate alla verifica dei versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo, nonché agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, secondo le disposizioni vigenti in materia nel termine di cinque anni dalla commessa violazione.
2. Il predetto Ufficio cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'ordinamento vigente in materia.
3. Al rimborso delle somme versate e non dovute da parte dei contribuenti si provvede nel termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, da presentarsi a pena di decadenza non oltre cinque anni dall'errato versamento.

- art. 34 -

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte e degli altri obblighi contenuti nell'atto di concessione o di autorizzazione) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 1.032,91, ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n. 689.

3. Per le occupazioni abusive della sede stradale si applicano le sanzioni del codice della strada.

- art. 35 –

Sanzione della rimozione delle strutture

Alle violazioni delle norme del presente regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato, che sarà applicata con ordinanza del responsabile del settore tecnico ~~Sindaco~~, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione, che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica. Trascorso tale termine si provvederà alla rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.

- art. 36 –

Termini per il pagamento

1. Il termine per il pagamento della tassa di occupazione permanente di cui all'articolo 50 comma 2 del decreto legislativo 507 del 1993 è stabilito al 31 marzo di ogni anno.

CAPO IV – NORME FINALI

-art. 37-

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

-art. 38-

Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

-art. 39_

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

-art. 40-

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

-art. 41-

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

-art. 42-

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

-art. 43-

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2008

Allegato alla proposta di deliberazione di Commissione Straordinaria N 02 del 18.03.2008

OGGETTO: modifica regolamento comunale TOSAP..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 esprimo :

- Parere favorevole
- Parere sfavorevole

Casaluce, 18.03.2008

Il Responsabile del settore

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Prefetto MARIO DE MEO

Il Segretario Generale
dr.ssa Rita RICCIO

Referto di pubblicazione

Prot. n° _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria
visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

Il Segretario Responsabile
dr.ssa Rita RICCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Li _____

Il Segretario Responsabile
dr.ssa Rita RICCIO



COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA

REGOLAMENTO

per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche

SOMMARIO

Art	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		
1	Oggetto del regolamento	30	Riduzione della tassa
2	Oggetto della tassa	31	Esenzione dalla tassa

3	Occupazione di spazi ed aree pubbliche	32	Non applicazione della tassa
4	Soggetti attivi e passivi		
	CAPO II -NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI		CAPO IV - ACCERTAMENTO E SANZIONI
5	Autorizzazioni e concessione di occupazioni	33	Accertamento riscossioni e rimborsi
6	Occupazioni d'urgenza	34	Sanzioni
7	Domanda di occupazione	35	Sanzioni della rimozione delle strutture
8	Pronuncia sulla domanda	36	Termini per il pagamento
9	Contenuto e rilascio dell'atto concessorio o autorizzativo		CAPO V – NORME FINALI
10	Mestieri girovaghi e mestieri artistici	37	Rinvio ad altre disposizioni
11	Esecuzioni di lavori ed opere	38	Variazioni del regolamento
12	Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico	39	Tutela dei dati personali
13	Autorizzazioni ai lavori	40	Norme abrogate
14	Occupazioni con ponti steccati, pali etc. Affissioni	41	Casi non previsti dal presente regolamento
15	Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	42	Rinvio dinamico
16	Obblighi del concessionario	43	Entrata in vigore
17	Decadenza		
18	Revoca		
19	Rinnovo		
20	Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive		
21	Ripristino dello stato dei luoghi		
	CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA		
22	Funzionario responsabile		
23	Gestione del servizio		
24	Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche		
25	Denuncia e versamento della tassa		
26	Passi carrabili		
27	Riduzione della tassa in rapporto alla durata		
28	Riscossione mediante convenzione		
29			

CAPO I - NORME GENERALI

-art. 1-

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, commi 1 e 2 del detto D.Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

-art. 2-

Oggetto della tassa

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507, così come modificato dal Decreto legislativo 28.12.1993, n. 566 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni o concessioni relative alle occupazioni medesime.

2. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.

6. Ai fini dell'applicazione della tassa di occupazione di spazi e di aree pubbliche il Comune di Casaluce appartiene alla classe quarta

-art. 3-

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Con il termine "suolo pubblico" si intendono il suolo, soprassuolo e sottosuolo del demanio comunale, del patrimonio indisponibile del Comune, delle aree mercatali. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di spazi e aree del suolo pubblico è consentita a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento. Allo stesso regime delle occupazioni di suolo pubblico sono assoggettate le occupazioni di tratti di strade non comunali ma ricomprese all'interno del centro abitato come individuato a norma del Codice della Strada. Le occupazioni di aree del patrimonio disponibile non sono soggette al regime dell'occupazione di suolo pubblico.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

-art.4-

Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- art. 5 -

Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato. L'autorizzazione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al seguente articolo 25 a seguito di comunicazione scritta alla Polizia Municipale da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso. (art.20 D. Lgs. N. 285/1992).

2. Ad eccezione di quanto previsto dal successivo art.10, per le sole luminarie natalizie è richiesta la comunicazione al settore Tecnico da darsi almeno 15 giorni prima della installazione.

3. La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di pronto intervento che non modificano la circolazione e per quelle momentanee di cui alle lettere d) ed e) dell'art.25. Se l'occupazione interessa la sede stradale l'interessato ha l'obbligo di osservare gli artt.30 e seguenti del regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme, quando l'occupazione non sia riconducibile a quella prevista alla lettera a) del precitato art.25.

- art.6 -

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Settore Tecnico e alla Polizia Municipale che provvede ad accertare le condizioni di urgenza. In caso negativo sono applicate le sanzioni di cui l'art. 28 del presente regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 del Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

- art.7 -

Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune, da presentare nei modi e termini di legge al Responsabile del Settore Tecnico, ed ottenere regolare atto di concessione o autorizzazione.

2. La domanda, redatta in carta legale, deve contenere, a pena di nullità:

a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

b. l'ubicazione esatta della porzione di area pubblica che si chiede di occupare e relativa superficie;

c. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;

d. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

e. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente, comunque, è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, chiesti dal responsabile del procedimento in fase istruttoria.

4. Le domande relative ad autorizzazioni che prefiggono una data di inizio devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'evento.

- art. 8 -

Pronuncia sulla domanda

1 - Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Uffici comunali di cui all'articolo precedente.

2 - Salvo quanto disposto da leggi specifiche, in ordine alla domanda diretta ad ottenere la concessione od autorizzazione di occupazione, il Responsabile del Settore Tecnico provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento amministrativo.

3 - In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7.8.1990, n. 241.

4 -In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

5 - Il rilascio del provvedimento autorizzatorio o di concessione o di diniego è di competenza del Settore Tecnico, previa acquisizione dei pareri da parte della Polizia Municipale per quanto di competenza, ove richiesti.

-art. 9 -

Contenuto e rilascio dell'atto concessorio od autorizzativo

1. Il responsabile del settore tecnico, accertate le condizioni favorevoli, provvede a rilasciare l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.

2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

a) a termine, per la durata massima di anni dieci;

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

6. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla situazione dei veicoli e dei pedoni.

8. L'autorizzazione viene rilasciata anche ai sensi dell'art. 20 del Codice della Strada.

9. Al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Amministrazione comunale valuterà, in rapporto alla natura dell'occupazione, la possibilità di richiedere la prestazione di una cauzione a garanzia del mantenimento del bene pubblico.

10. Le autorizzazioni temporanee di occupazione di suolo pubblico che sono preliminari a licenze da rilasciarsi ai sensi del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n°773, di cui all'art. 3 punto 2, all'art. 6 punto 6 ed all'art. 8 punti 2 e 3 del presente regolamento, si intendono formalmente rilasciate in uno alla licenza di esercizio dell'attività per la quale è richiesta. Il pagamento della tassa, ove dovuto, che di norma viene determinato dall'ufficio tributi, concretizza l'atto autorizzativo per l'occupazione del suolo pubblico.

- art. 10 -

Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc...) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano commercio su aree pubbliche in forma itinerante. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti. Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

3. L'autorizzazione è richiesta anche per la sosta sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

- art. 11 -

Esecuzioni di lavori e di opere

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

- art. 12 -

Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la prescritta concessione od autorizzazione.

L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc.

- art. 13 -

Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione o della concessione ai lavori.

- art. 14 -

Occupazione con ponti, steccati, pali, etc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per le piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 6 ore previste all'art. 25 lettera c) del presente regolamento.

- art. 15 -

Affissioni

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione di pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

- art. 16 -

Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni statali e regionali disciplinanti la materia.
2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
3. Le concessioni od autorizzazioni ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene e il rispetto del verde e delle altre disposizioni legislative vigenti al momento in materia.

- art. 17 -

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni od autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In caso contrario l'amministrazione comunale si rivale sull'eventuale cauzione versata.

- art. 18 -

Decadenza

Sono cause di decadenza della concessione:

1. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni reviste nell'atto rilasciato;
2. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
3. l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
4. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei cinque giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
5. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per le occupazioni permanenti.

- art.19 -

Revoca

1. La concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo l'eventuale rimborso della tassa ove previsto per legge.

- art. 20 -

Rinnovo

1. I provvedimenti di concessione od autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le concessioni per le occupazioni permanenti sono rinnovabili dietro richiesta dell'interessato da presentarsi almeno un mese prima dalla loro scadenza.
3. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno cinque giorni prima

della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione nei termini previsti dall'art. 50 D. Lgs. N° 507/1993 comporta l'automatica decadenza dal rinnovo dell' autorizzazione ove già rilasciata.

- art. 21 -

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il responsabile del settore tecnico, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia. Le occupazioni abusive sulla sede stradale sono soggette alla disciplina dell'art.20 del codice della strada.

- art. 22 -

ripristino dello stato dei luoghi

Nel momento in cui l'occupazione di spazi ed aree pubbliche cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare della concessione o autorizzazione, o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'amministrazione comunale a spese dell'inadempiente.

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- art. 23 -

Funzionario responsabile

- 1- Il Comune designa un funzionario responsabile per le occupazioni permanenti e temporanee al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2- Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

-art. 24-

Gestione del servizio

2. il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche può essere gestito, come previsto dal combinato disposto degli artt. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - a) in forma diretta;
 - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
1. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'onori.

- art. 25 -

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge.
2. La tassa è aggiornata annualmente in occasione della predisposizione del Bilancio di previsione.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua.
4. Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere e alle fasce orarie di riferimento.
5. La tassa è determinata sull'effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
6. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, non connesse ad un previo atto dell'Amministrazione.

- art. 26 -

Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 6 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del

contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Alle occupazioni di sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 46 D.Lgs. n. 507/1993, si applica la disciplina di cui all'art. 63, commi 2, lettera f), e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

- art. 27 -

Passi carrabili

Sono esenti dalla tassa i passi carrabili siti sul territorio comunale in deroga a quanto previsto dal D.L. n. 549 del 28 dicembre 1995 art. 3 comma 63.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

- art. 28 -

Riduzione della tassa in rapporto alla durata

1. Ai fini del disposto dell'art.45 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n°507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

Durata occupazione Misure di riferimento

- a) Occupazioni di durata superiore a 14 giorni: riduzione del 30%
- b) Occupazioni di durata superiore a 30 giorni e ricorrenti: riduzione del 50%

- art. 29-

Riduzione mediante riscossione con convenzione

1. Per le occupazioni temporanee di aree mercatali o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione. In tal caso, oltre alle riduzioni previste per legge, è prevista un'ulteriore riduzione del 50%

2. La convenzione ha il solo scopo di disciplinare la periodicità dei pagamenti della tassa, che dovranno effettuarsi anticipatamente in ragione trimestrale.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto l'autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative

- art. 30 -

Riduzione della tassa

1. Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge, viene stabilita la riduzione della tariffa ordinaria della tassa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia nella misura del 10%.
2. In qualsiasi altro caso precedentemente non considerato in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzione od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.
3. Le riduzioni di cui all'art. 22 relative alla durata oraria dell'occupazione sono cumulabili con le riduzioni connesse alla durata complessiva dell'occupazione medesima; le riduzioni di carattere soggettivo si cumulano a quelle di carattere oggettivo.
4. E' accordata una riduzione in misura pari al 80% del tributo, dovuto in relazione alla occupazione di aree pubbliche, alle associazioni promotrici di iniziative culturali, sportive e del tempo libero che per il particolare rilievo sociale, culturale o di valorizzazione della città o di parti di essa abbiano conseguito, con apposita deliberazione, il patrocinio dell'Amministrazione comunale con specifica applicazione del beneficio previsto dal presente comma.

- art.31 -

Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, e loro Consorzi per manifestazioni ed iniziative sindacali, politiche, religiose, sociali ed assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b. commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - c. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - d. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti entro la giornata di intervento;
 - e. occupazioni con fiori, piante ornamentali, od altri elementi di arredo urbano, collocati all'esterno di esercizi commerciali e pubblici esercizi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purchè non vengano predisposte per delimitare spazi di servizio;
 - f. occupazioni per manutenzione del verde (es. : potatura alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, entro la giornata di intervento;
 - g. occupazioni riguardanti manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i mq. 10.

- art.32 -

Non applicazione della tassa

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune non soggette a servitù di pubblico passaggio o al demanio dello stato, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

CAPO IV - ACCERTAMENTO E SANZIONI

art. 33-

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONI E RIMBORSI

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tributi, provvede al controllo delle denunce presentate alla verifica dei versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo, nonché agli accertamenti in rettifica o d'ufficio, secondo le disposizioni vigenti in materia nel termine di cinque anni dalla commessa violazione.
2. Il predetto Ufficio cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dall'ordinamento vigente in materia.
3. Al rimborso delle somme versate e non dovute da parte dei contribuenti si provvede nel termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso, da presentarsi a pena di decadenza non oltre cinque anni dall'errato versamento.

- art. 34 -

Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte e degli altri obblighi contenuti nell'atto di concessione o di autorizzazione) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 1.032,91, ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n. 689.

3. Per le occupazioni abusive della sede stradale si applicano le sanzioni del codice della strada.

- art. 35 -

Sanzione della rimozione delle strutture

Alle violazioni delle norme del presente regolamento, che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione delle strutture collocate abusivamente o in difformità di quanto autorizzato, che sarà applicata con ordinanza del responsabile del settore tecnico ~~Sindaco~~, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione, che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica. Trascorso tale termine si provvederà alla rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.

- art. 36 -

Termini per il pagamento

1. Il termine per il pagamento della tassa di occupazione permanente di cui all'articolo 50 comma 2 del decreto legislativo 507 del 1993 è stabilito al 31 marzo di ogni anno.

CAPO IV – NORME FINALI

-art. 37-

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

-art. 38-

Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

-art. 39-

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

-art. 40-

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

-art. 41-

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

-art. 42-

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

-art. 43-

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2008